



COMUNE DI PALMI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE PREVISTE DALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016, E S.M.I.

INDICE

CAPO I - Principi generali

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Destinazione del fondo
- Art. 3 - Destinatari
- Art. 4 - Costituzione gruppo di lavoro
- Art. 5 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 6 - Modulazione del fondo
- Art. 7 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo
- Art. 8 - Suddivisione in lotti
- Art. 9 - Centrali di committenza

CAPO II - Fondo per lavori

- Art. 10 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 11 - Graduazione del fondo incentivante
- Art. 12 - Disciplina delle varianti
- Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III - Fondo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 14 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 15 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture
- Art. 16 - Graduazione del fondo incentivante
- Art. 17 - Modalità di definizione del fondo incentivante
- Art. 18 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV - Norme comuni

- Art. 19 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo
- Art. 20 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"
- Art. 21 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
- Art. 22 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione - ambito lavori
- Art. 23 - Principi in materia di valutazione
- Art. 24 - Coincidenza di funzioni
- Art. 25 - Funzioni articolate e singole
- Art. 26 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura
- Art. 27 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 28 - Conclusione di singole operazioni
- Art. 29 - Liquidazione - limiti
- Art. 30 - Informazione e confronto
- Art. 31 - Raffreddamento dei conflitti

CAPO V - Disposizioni transitorie e finali

- Art. 32 - Campo di applicazione e disciplina transitoria
- Art. 33 - Fondo per l'innovazione
- Art. 34 - Disposizioni finali

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE PREVISTE DALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016, E S.M.I.

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (pubblicato nel S.O. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e trova applicazione nel caso di appalti di lavori, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il "Codice dei contratti pubblici", approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. n. 56/2017, viene menzionato come "Codice".

I criteri generali per l'attribuzione degli incentivi contenuti nel presente regolamento sono stati oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa il 16/11/2018, come da verbale in pari data, cui si rimanda.

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

2. L'attribuzione degli incentivi economici previsti è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'Amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Art. 2 - Destinazione del fondo

1. Il Comune di Palmi, all'interno del quadro economico di ogni singolo intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevede una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.

2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale: la quota dell'80% ha destinazione vincolata ad uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire - complessivamente - agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'art. 33 del presente regolamento. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.

3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico-economica o, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010.

4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 3 - Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto (pari all'1,60% dell'importo posto a base di gara) è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del Codice.

2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- responsabile unico del procedimento;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
- soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- soggetti incaricati della direzione dei lavori;
- soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. rr), della legge 28.01.2016, n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizione degli artt. 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Art. 4 - Costituzione gruppo di lavoro

1. L'Ente, in relazione alla propria organizzazione, individua con apposito provvedimento del Responsabile di Area, la struttura tecnico-amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo svolto da ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori, nonché il relativo cronoprogramma.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente, ovvero, in relazione alle professionalità richieste, anche dipendenti appartenenti ad altre Aree.

3. In relazione agli adempimenti previsti per ciascuno dei componenti il gruppo di lavoro, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal Responsabile di Area competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti, dei sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i.. Il Responsabile di Area che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza e la permanenza delle citate situazioni.

Art. 5 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. Ai collaboratori tecnici od amministrativi del RUP, del direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione viene riconosciuta una quota dell'incentivo corrispondente alle percentuali riportate nella tabella di cui all'art. 13 - per i lavori -, o nella tabella di cui all'art. 18 - per servizi o forniture.

3. Le percentuali di cui al precedente comma destinate ai collaboratori possono essere motivatamente ridotte o incrementate da parte del Responsabile di Area, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i nella misura massima del 10% per singola aliquota.

Art. 6 - Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei singoli lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 7 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori di importo inferiore ad € 40.000,00;
- d) gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria;
- e) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;
- f) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

Art. 8 - Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq, del Codice), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg, del Codice).

Art. 9 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da Centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25,00% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.

2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.

3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella eventualmente spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II - FONDO PER LAVORI

Art. 10 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
2. Per i lavori fino a 100.000,00 Euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice.

Art. 11 - Graduazione del fondo incentivante

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento - sia per i "lavori a rete" che per i "lavori puntuali" - all'importo a base di gara.
2. La percentuale massima stabilita dal Codice è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

CLASSI DI IMPORTI DEI LAVORI	PERCENTUALE DA APPLICARE
da € 40.000,00 (soglia minima prevista nel regolamento) a € 1.000.000,00	percentuale del 2,00%
da € 1.000.000,01 alla soglia comunitaria (€ 5.548.000,00)	percentuale del 1,90%
per importi superiore alla soglia comunitaria (€ 5.548.000,00)	percentuale del 1,80%

Art. 12 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato, nel rispetto delle percentuali di cui all'art. 11 del presente regolamento, nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

Funzione affidata	Fase programmazione	Fase verifica	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale
Responsabile della programmazione	2,0%	-	-	-	2,0%
Responsabile del procedimento	-	6,0%	4,0%	20,0%	30,0%
Verifica progettazione	-	8,0%	-	-	8,0%
Direttore lavori * (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore)	-	-	-	20,0%	20,0%

operativo e dell'ispettore di cantiere)					
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione **	-	-	-	5,0%	5,0%
Collaboratori tecnici ***	2,0%	2,0%	2,0%	12,0%	18,0%
Collaboratori giuridico-amministrativi ***	1,0%	1,0%	10,0%	5,0%	17,0%
Totali per fasi	5,0%	17,0%	16,0%	62,0%	100,0%

** In caso di presenza di ulteriori figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è così ripartita: Direttore dei lavori: 10%,0 - Direttore operativo: 6,0% - Ispettore di cantiere: 4,0%;*

*** La percentuale del 5,0% indicata è quella massima applicabile in caso di collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico-funzionali.*

**** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP, del D.L. e delle altre figure.*

CAPO III - FONDO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 14 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dei servizi e/o delle forniture nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi.
2. In ogni caso, a termini dell'art. 113, comma 2, del Codice, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.
3. Fino alla data di entrata in vigore (dall'anno 2018) dell'obbligo di adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, ai fini della determinazione dell'incentivo, si fa riferimento ai documenti di programmazione e progettazione formalmente approvati dall'Amministrazione.

Art. 15 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del Codice, viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2,00% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 16 - Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
2. La percentuale massima stabilita dal Codice è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

CLASSI DI IMPORTI DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE	PERCENTUALE DA APPLICARE
da € 40.000,00 (soglia minima prevista nel regolamento) a € 100.000,00	percentuale del 2,00%
da € 100.000,01 alla soglia comunitaria (€ 221.000,00 *) (* € 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice	percentuale del 1,80%
per importi superiore alla soglia comunitaria (€ 221.000,00 *) e fino a € 1.000.000,00 (* € 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice	percentuale del 1,60%
per importi superiore a € 1.000.000,00	percentuale del 1,40%

Art. 17 - Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi corrispondente alle percentuali di cui all'art. 16 applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, IVA esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 18 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Funzione affidata	Fase programmazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale
Responsabile della programmazione	3,0%	-	-	3,0%
Responsabile del procedimento	-	10,0%	17,0%	27,0%
Direttore dell'esecuzione	-	-	30,0%	30,0%
Verificatore della conformità/ Certificatore regolare esecuzione	-	-	10,0%	10,0%
Collaboratori tecnici *	1,0%	5,0%	8,0%	14,0%
Collaboratori giuridico-amministrativi *	1,0%	10,0%	5,0%	16,0%
Totali per fasi	5,0%	25,0%	70%	100,0%

* *Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.*

CAPO IV NORME COMUNI

Art. 19 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo, del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al Dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 75,00% dell'aliquota prevista per la funzione.

Art. 20 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'Ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Responsabile di Area.

Art. 21 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi, o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza, sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice e dal presente regolamento, relativamente all'intervento loro affidato, e sono responsabili dei danni derivati al Comune, in conseguenza del loro comportamento. Ferme restando le eventuali responsabilità di tipo disciplinare, amministrativo e contabile previste dal vigente ordinamento, il Responsabile di Area contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti costituiscono economie per l'Amministrazione.

Art. 22 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase, che abbia agito con grave negligenza, non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori, qualora abbiano agito con grave negligenza, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori ed al collaudatore), al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase, che abbia agito con grave negligenza, non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei

costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità o gravi negligenze collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

6. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lett. a), b), c), d), e), e comma 2 del Codice (con la sola eccezione delle varianti per errore progettuale);
- sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

Art. 23 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il Responsabile di Area tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo;
- dell'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 21 e degli eventuali ritardi e/o aumenti di costo di cui all'art. 22 del presente regolamento.

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso - per quanto di rispettiva competenza - al Sindaco, al Segretario Generale, all'O.I.V. e al Responsabile dell'U.O. competente in materia di personale.

Art. 24 - Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

2. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 30,00 % sulla percentuale più bassa:

- a) coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, comma 3);
- b) rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, comma 2);

- c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 111, comma 2, e delibera ANAC n. 1096/2016);
- d) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (delibera ANAC n. 1096/2016);
- e) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, comma 6, lett. d);
- f) svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione (art. 101, comma 3, lett. d).

Art. 25 - Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es.: RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 26 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal Responsabile di Area.

Art. 27 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile di Area competente, su proposta del RUP, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte.

2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura - per cause non direttamente imputabili ai soggetti interessati - limitatamente alle fasi ed alle attività effettivamente poste in essere, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del presente capo.

3. Il Responsabile di Area, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, secondo i parametri di cui all'art. 28, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.

4. Per quanto riguarda le funzioni del RUP relative alla fase dell'esecuzione, le corrispondenti quote di incentivo saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.

5. Ai fini della liquidazione, il Responsabile di Area predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:

- tipo di attività da svolgere;
- percentuale realizzata;
- tempi previsti e tempi effettivi;
- tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.

Art. 28 - Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;

- d) per l'esecuzione dei contratti - in caso di forniture e servizi -, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- e) per la direzione dei lavori, con l'emissione dei vari certificati di pagamento fino all'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
- g) per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- h) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 29 - Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da parte di diverse Amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'Amministrazione.

Art. 30 - Informazione e confronto

1. L'U.O. competente in materia di personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata e anonima.

Art. 31 - Raffreddamento dei conflitti

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni circa la corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 5 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione, anche di natura giudiziaria, dovrà motivatamente rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:

- a) dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante, anche qualora trattasi di più dipendenti);
- b) Responsabile di Area dell'U.O. interessata (ovvero Segretario Generale qualora la controversia sia sollevata da un Responsabile di Area);
- c) rappresentante della R.S.U.

2. Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni dalla rimessione della controversia e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.

3. Nel caso in cui nell'ambito del collegio di che trattasi si raggiunga un accordo unanime, il soggetto che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice, e sue successive modificazioni, e fino alla data di approvazione del presente regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni e l'incentivo stesso sia stato previsto in sede di costituzione del fondo per la remunerazione del salario accessorio del personale dipendente.

2. Gli incentivi per le attività realizzate prima dell'entrata in vigore del Codice restano assoggettati alla previgente disciplina legislativa e regolamentare (nel caso di interventi partiti in vigenza di altro regolamento sugli incentivi e non ancora terminati), ferma comunque restando la previsione del relativo finanziamento nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni e sempre che l'incentivo stesso sia stato previsto in sede di costituzione del fondo per la remunerazione del salario accessorio del personale dipendente.

Art. 33 - Fondo per l'innovazione

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso il Comune di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli Istituti scolastici superiori.

3. Il fondo per l'innovazione, come sopra determinato, viene computato su tutte le forme incentivanti quantificate a norma del presente regolamento, a valere sulle risorse disponibili nei quadri economici degli interventi interessati, ed è assoggettato a vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

3. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione delle U.O. tecniche del Comune.

4. Il Responsabile di Area competente per la pianificazione annuale e per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è individuato nel Responsabile di Area competente in materia di lavori pubblici, il quale vi provvede tenendo conto delle proposte degli altri Responsabili di Area.

Art. 34 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa in materia di incentivi per funzioni tecniche vigente nel tempo.

2. In base al principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG del 10 aprile 2018, gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 2016, nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate *ex lege* facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e

forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti delle p.a. dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017.

3. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e/o necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

4. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale

5. Il presente regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione di approvazione.

6. Il presente regolamento sostituisce integralmente ogni altro regolamento e/o contratto e/o ogni altro provvedimento in precedenza adottato, fatto salvo quanto previsto all'art. 32.